

**N. 413/14 R.G. M.C.P.**

**N. 201/14 R.G. N.R. Gela**

**Tribunale di Caltanissetta,  
Sezione del riesame e degli appelli**

Il Tribunale composto dai signori:

dott. Mario Amato Presidente rel.

dott.ssa Antonia Leone Giudice

dott. Simone Petralia Giudice

esaminata la richiesta di riesame dell'ordinanza di applicazione della misura coercitiva del divieto di dimora nel comune di Niscemi emessa in data 8 agosto u.s. dal Gip del Tribunale di Gela nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED], **elett. dom.to in Messina,  
via Placida 13 presso lo studio del difensore avv. Carmelo Picciotto;**

visti gli atti del procedimento relativo;

sentito il difensore comparso in occasione dell'odierna udienza, osserva:

deve preliminarmente osservarsi che correttamente la sezione feriale di questo tribunale ha fissato la trattazione del presente procedimento di riesame durante il tempo ordinario considerando che la natura della misura coercitiva applicata, diversa da quelle di custodia cautelare, sottopone il relativo procedimento a norma dell'art. 240 bis disp. att. c.p.p. alla sospensione dei termini feriali, non rinunciabile dall'interessato o dal suo difensore.

Con l'ordinanza richiamata in premessa, oggetto di richiesta di riesame in questa sede, si contestano all'indagato, in concorso con numerosi altri correi, i reati di cui agli artt. 336 e 337, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 339 c.p. commessi in territorio di Niscemi in data 9 agosto 2013 in occasione di una manifestazione organizzata presso la base militare statunitense denominata NRTF da diversi movimenti per protestare contro l'istallazione del sistema di comunicazione satellitare denominato MUOS; in particolare nel corso della protesta, a cui partecipavano circa

2000 persone e che era stata comunicata all'Autorità di polizia dagli organizzatori, si registravano numerosi incidenti che avevano per protagonisti alcuni dei manifestanti, circa 200 - 250, i quali, violando le prescrizioni loro imposte, entravano all'interno della base militare dove già la sera prima dei fatti si erano introdotti abusivamente alcuni di loro. Gli incidenti erano conseguenza del tentativo fatto dagli agenti in servizio, personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, di impedire ai manifestanti di accedere nell'area militare statunitense; gli scontri erano causati da un numeroso gruppo di attivisti che, oltre ad inveire nei confronti delle Forze dell'ordine, si rendevano protagonisti in danno di questi ultimi di gravi violenze fisiche con lanci di pietre, uso di bastoni e di aste di bandiere. La dinamica dei fatti avvenuti risulta chiaramente ricostruita nella parte motiva dell'ordinanza coercitiva, che *in parte qua* deve intendersi riportata.

Ritiene il collegio che il provvedimento gravato da riesame debba essere annullato con riferimento al profilo della certa individuazione dell'indagato come uno dei soggetti resisi protagonisti dei gravi episodi oggetto di contestazione.

Deve premettersi in proposito come dato notorio che manifestazioni del tipo di quella organizzata per protestare contro l'installazione del sistema satellitare presso la base militare statunitense ubicata in territorio di Niscemi vedono come protagonisti soggetti animati da intenti ben diversi, molti dei quali del tutto pacifici; di questo, con riferimento al caso in esame, davano atto gli stessi inquirenti ove si consideri, ad esempio, quanto riferito dall'App. della Guardia di Finanza Paolo Caci che, colpito in occasione degli incidenti al cavo popliteo (da cui subiva lesioni giudicate guaribili in giorni cinque s.c.), nella relazione di servizio a sua firma datata 11 agosto 2013, in atti, dava atto di avere ricevuto nell'immediatezza soccorso da parte di un medico che faceva parte dei manifestanti e che si atteggiava in modo del tutto pacifico. Altrettanto è a dirsi da quanto si evince dalla relazione di servizio del 22 agosto 2013 a firma dell'Ispettore del Distaccamento Forestale di Niscemi, intervenuto

in occasione della manifestazione per la bonifica del tracciato che sarebbe stato percorso dai manifestanti e che interessava la zona demaniale boschiva denominata "Pisciotto" e "Piano Stravolata", il quale dava atto che il corteo, poi sviluppatosi in forme violente all'indirizzo delle forze dell'ordine, era "composto da adulti, giovani, bambini e famiglie con carrozzine"; in questo quadro, allora, deve ritenersi che la partecipazione di ciascuno dei manifestanti alle deprecabili azioni violente e minacciose condotte nei confronti delle forze dell'ordine, certamente non sia stata conseguenza di un previo accordo criminoso quanto della degenerazione degli eventi da riferire ad un numero ridotto di partecipanti rispetto a quelli che presero parte alla manifestazione. In questo contesto, allora, sarebbe stato necessario individuare condotte specifiche integranti le violazioni da riferire a ciascuno degli indagati, condotte che il giudice della cautela non ha indicato nell'ordinanza cautelare soffermandosi esclusivamente, come detto in premessa, sul contesto in cui si verificarono gli incidenti. Senza, peraltro, che dette condotte qualificate soggettivamente siano ricostruibili, con riferimento a ciascuno degli indagati raggiunto dalla misura coercitiva del divieto di dimora nel territorio di Niscemi, dal contenuto delle stesse relazioni di servizio redatte da cui si evince genericamente che le condotte contestate erano state commesse da circa 200 - 250 manifestanti che nella circostanza agirono con violenza e minaccia nei confronti delle forze dell'ordine allo scopo evidente di resistere e, comunque, osteggiare lo svolgimento di compiti di istituto da parte di questi ultimi, impegnati in un servizio di ordine pubblico finalizzato ad impedire l'accesso dei manifestanti nell'area militare statunitense, agli stessi vietata. Il contenuto di dette relazioni di servizio non consente, infatti, a questo collegio di integrare la insufficiente motivazione posta a fondamento del provvedimento coercitivo; nella relazione a firma del Comm. Capo Gabriele Presti e dell'Isp. Capo Angelo Rapisardi redatta in data 11 febbraio 2014 e, quindi, a distanza di tempo rispetto ai fatti avvenuti in occasione della manifestazione del 9 agosto 2013, i predetti davano atto di avere riconosciuto tra i manifestanti

"*intenti a minacciare, ed a sferrare calci e pugni contro gli operanti, nonché a spintonarli...*" alcuni degli indagati raggiunti dalla misura gravata da riesame in questa sede, in particolare [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

indicazione che, tuttavia, il collegio ritiene del tutto generica perché non confermata, in relazione alle specifiche condotte illecite contestate, da altre fonti di prova, in particolare dalle immagini estratte dalle riprese video fatte dagli stessi inquirenti ovvero da operatori televisivi in occasione della manifestazione. Da dette immagini (che il collegio ha potuto ricostruire solo attraverso le relazioni di servizio degli inquirenti essendo il materiale fotografico trasmesso illeggibile) emerge soltanto che **gli odierni indagati** erano tra quelli che facevano parte del corteo dei **manifestanti formato**, come detto, da 200 - 250 persone, i quali avevano tentato con maggiore determinazione di accedere presso la base militare statunitense, senza, tuttavia, che dalle stesse emergessero a carico di ciascuno di essi condotte integranti le gravi violazioni contestate. In questo contesto, sebbene la giurisprudenza di legittimità affermi il condiviso principio secondo cui la mancanza del previo concerto (di cui, come detto, nel caso in esame non vi è alcuna prova, non evincibile solo dal fatto che si trattava di soggetti abitualmente partecipanti a manifestazione della stessa natura) non condiziona la configurabilità del concorso di persone nel reato, essendo sufficiente l'intesa anche spontanea intervenuta nel corso dell'esecuzione del fatto criminoso, la configurabilità della responsabilità penale dei singoli e, ancora prima, la sussistenza a carico di ciascuno di essi di gravi indizi di colpevolezza non può prescindere, a giudizio del collegio, dalla individuazione di elementi specifici circa l'effettiva partecipazione del singolo alla commissione delle condotte criminose contestate come commesse in quella occasione, presupposto che nel caso in esame fa difetto.

Alle considerazioni fatte deve aggiungersi che, dagli atti di indagine emerge che alla manifestazione avvenuta il 9 agosto 2013 ebbero a


partecipare, tra quelli indicati dagli inquirenti, anche numerose persone risultate residenti ovvero dimoranti proprio in territorio di Niscemi, questi ultimi non raggiunti da alcuna misura; tra questi nella richiamata relazione di servizio a firma del Comm. Capo Presti e dell'Isp. Capo Angelo Rapisardi, venivano indicati [redacted], [redacted], [redacted] nonché [redacted], indicato nella richiamata relazione, come un attivista niscemese che nell'occorso era stato osservato all'atto di spingere il dottor Acciario "a braccia tese". La circostanza che la misura coercitiva oggetto di riesame in questa sede abbia riguardato solo i manifestanti che erano stati individuati come provenienti da fuori sede e che era rivolta, come si legge nel provvedimento cautelare, allo scopo di evitare la partecipazione degli stessi alle ulteriori manifestazioni di protesta programmate per il mese di agosto u.s. fa ritenere che la misura sia stata dettata da ben comprensibili esigenze di prevenzione dell'ordine pubblico che, tuttavia, risultano estranee a quelle di cautela se, come detto prima, non assistite a carico di ciascun indagato da un qualificato quadro indiziario. Alle considerazioni fatte consegue l'annullamento della misura coercitiva applicata.

P.T.M.

Visto l'art. 309 c.p.p., annulla l'ordinanza indicata in premessa e manda alla Cancelleria per l'esecuzione e per gli altri adempimenti di rito.

Caltanissetta, 23 settembre 2014

Il presidente est.

  
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA  
Depositato in Cancelleria  
Addi 02.10.14 h. 15.38

